**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 142**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 20 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2023.

**Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici *ex* condotti.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, comma 456, che ha stabilito che «In ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-*bis*, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministro della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.l del 16 giugno 2017, con decreto del Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari, nel limite della spesa autorizzata di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché il relativo monitoraggio»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ed in particolare l'art. 1, comma 752, che prevede che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio»;

Visto il successivo comma 753 della citata legge di bilancio per il 2022 sopra richiamata che stabilisce che «Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, che nel confermare la decisione di 1° grado del TAR Lazio (sez. bis - n. 640/1994), nell'ambito di un ricorso volto ad ottenere l'accertamento del diritto dei medici *ex* condotti a percepire la retribuzione individuale di anzianità (cd. R.I.A.), ha ritenuto illegittimo l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante il «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68» sul presupposto dell'identità dello *status* di medico dipendente delle unità sanitarie locali e dello *status* di medico *ex* condotto;

Considerato che sul territorio nazionale, anche in seguito all'evoluzione contrattuale degli istituti giuridici ed economici concernenti i medici *ex* condotti e al susseguirsi di pronunce giurisdizionali non univoche, si è registrato un comportamento difforme da parte delle aziende sanitarie e delle regioni nel determinare il trattamento economico complessivo spettante ai medici stessi, che ha alimentato l'insorgenza di ulteriore contenzioso;

Vista la nota DGPROF/P/3/I.8.d.n.l del 16 giugno 2017 con la quale il Ministero della salute, nel prendere atto delle predette difformità di comportamenti registrate sul territorio nazionale, raccomandava alle regioni di adottare ogni iniziativa utile ad eliminare situazioni di disparità di trattamento, con finalità perequative tra i medici *ex* condotti, anche in funzione deflattiva del contenzioso;

Tenuto conto che le risorse di cui alla sopra citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano stanziate sul capitolo 5712, denominato «Somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi», iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, della missione tutela della salute, azione attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie;

Considerato che le risorse stanziate per l'anno 2022, pari a 2 milioni di euro, hanno costituito economie di bilancio;

Considerato che il legislatore con le citate disposizioni, come chiarito con sentenza della Corte di cassazione n. 844 del 4 maggio 2020, si è limitato a prevedere uno stanziamento di somme da ripartire, con decreto del Ministro della salute, secondo criteri perequativi;

Visto l'art. 36, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e, in particolare, l'art. 154, comma 5;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad individuare appositi criteri di ripartizione delle risorse stanziate e disponibili per garantire gli interventi perequativi previsti dalle citate disposizioni, nei limiti delle risorse disponibili;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 95/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il presente decreto individua i criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 1, commi 752 e 753, legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra i medici *ex* condotti che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo ai sensi

dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, che costituiscono limite di spesa.

Art. 2.

*Criteri e modalità di riparto delle risorse*

l. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra i medici *ex* condotti interessati in proporzione agli anni di servizio di ciascuno, tenendo conto degli emolumenti a vario titolo già percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, utilizzando la formula di cui all'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In ogni caso le risorse attribuite a ciascun medico *ex* condotto non potranno essere superiori complessivamente a euro 50.000 per l'intero quinquennio 2023-2027. Le somme corrisposte sono al lordo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali.

2. Le regioni e le province autonome acquisiscono dalle aziende sanitarie, esclusivamente sulla base dell'esito dell'avviso indicato al comma 3 ed entro il termine indicato allo stesso comma, l'elenco dei medici *ex* condotti in servizio presso le aziende stesse a partire dal 1° gennaio 1988, fino al momento dell'eventuale cessazione del rapporto di servizio o del passaggio a rapporto unico, con l'indicazione per ciascun medico degli anni di servizio svolti, in anni, mesi e giorni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, e gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo già percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, per ciascun anno di servizio.

Tutti i predetti emolumenti sono indicati al solo fine di determinare le risorse eventualmente già percepite, assicurando l'obiettivo perequativo previsto nella ripartizione delle risorse disponibili, nei limiti delle risorse stesse. Ciascuna regione raccolti i dati trasmessi dalle aziende invia, entro il termine di cui al comma 3 al Ministero della salute l'elenco dei medici *ex* condotti interessati, riportando per ciascun medico l'anzianità di servizio in anni, mesi e giorni e gli emolumenti complessivi percepiti, tenendo conto dei periodi di aspettativa non retribuita, sulla base della tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le aziende sanitarie succedute alle unità sanitarie locali ove i medici *ex* condotti prestavano servizio alla data del 1° gennaio 1988 provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione e sul proprio sito internet, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito avviso riservato esclusivamente a tali medici, prevedendo un termine di trenta giorni per la partecipazione dei medici interessati. La partecipazione all'avviso è condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse. In ogni caso i medici predetti dovranno dichiarare l'unità sanitaria locale presso la quale si trovavano a prestare servizio alla data del 1° gennaio 1988, eventuali altre unità sanitarie locali o aziende sanitarie ove avessero prestato servizio successivamente, nonché dichiarare eventuali emolumenti percepiti per effetto di sentenze o accordi transattivi intervenuti successivamente alla cessazione. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le aziende sanitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 2 alle regioni e province autonome, previa verifica delle dichiarazioni fornite dagli interessati effettuata anche con il concorso delle altre unità sanitarie locali e/o aziende sanitarie ove i medici *ex* condotti hanno eventualmente prestato servizio dopo il 1° gennaio 1988. Le verifiche da parte delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base dei dati contenuti negli archivi cartacei ed informatici in loro possesso o in possesso di altre aziende e, in carenza, utilizzando gli archivi di altri soggetti pubblici che istituzionalmente detengono tali dati. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la comunicazione dei dati da parte delle aziende sanitarie, le regioni e le province autonome inoltrano gli stessi al Ministero della salute.

4. Sulla base dei dati trasmessi e dei criteri definiti dal presente decreto, il Ministero della salute provvede, con successivi decreti, a determinare l'importo lordo spettante a ciascun medico e a trasferire alle regioni e province autonome le risorse stanziate annualmente, al fine di assicurare quanto dovuto agli interessati. Le regioni a loro volta trasferiscono le predette risorse alle aziende sanitarie che: secondo le indicazioni fornite nei decreti ministeriali di cui al presente comma, provvedono a trasferire ai medici beneficiari l'importo spettante a ciascuno, previa espressa rinuncia da parte del medico a rivendicare ulteriori pretese connesse con il rapporto intercorso con tutte le USL/AUSL o aziende ed enti del SSN e con la sua risoluzione.

5. Per le finalità di cui al comma 3 le regioni e le province autonome per i medici ancora in servizio, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 acquisiscono dalle aziende sanitarie del SSR i dati di cui al comma 2 aggiornati, ed entro il successivo 30 giugno li trasmettono, con le medesime modalità, al Ministero della salute.

Art. 3.

*Trattamento dati personali*

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie opereranno il trattamento dei dati personali quali titolari per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4.

*Monitoraggio*

1. Al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto, le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute una relazione comprovante la corresponsione delle risorse trasferite dal Ministero della salute ai medici beneficiari.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2023

*Il Ministro della salute:* SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1779*

ALLEGATO *A*

*Algoritmo di calcolo della quota spettante*

Al fine di calcolare le risorse spettanti, per ciascun anno, a ciascun medico *ex* condotto interessato, si provvede come di seguito indicato:

1) si calcola, rispetto al totale delle risorse stanziate dal legislatore per ciascun anno, l'importo unitario spettante per ciascun anno di servizio, attraverso la somma delle risorse stanziate per l'anno ($Fondi\ stanziati\ anno$) e delle risorse percepite complessivamente da tutti i medici fino all'anno di riferimento ($\sum_i^n importo\ risorse\ già\ percepite$), rapportata alla somma degli anni di servizio dei medici stessi ($\sum_i^n anni\ di\ servizio$).

2) si stima poi l'importo complessivo calcolato teoricamente per ciascun medico in ragione degli anni di servizio, moltiplicando l'importo unitario spettante per ciascun anno di servizio di cui al punto 1) per gli anni di servizio di ciascun medico ($Anni\ di\ servizio\ di\ X_i$).

3) si calcolano infine le risorse effettivamente spettanti a ciascun medico sottraendo dall'importo teorico di cui al punto 2) l'importo già eventualmente percepito ($Importo\ risorse\ già\ percepite\ X_i$).

Qualora la somma di tutti gli importi di cui al punto 3) dovesse essere, per ciascun anno, maggiore delle risorse di cui all'articolo 1, verrà effettuato un riproporzionamento dei suddetti importi sulla base degli stanziamenti previsti per la singola annualità considerata, in modo tale che venga rispettato il vincolo delle risorse stanziate per ciascun anno.

Dati N medici ($X_i$, i=1,…,n), per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, l'importo spettante a ciascun medico sarà pari a:

$$\left(\frac{\sum_i^n importo\ risorse\ già\ percepite + Fondi\ stanziati}{\sum_i^n anni\ di\ servizio} * Anni\ di\ servizio\ di\ X_i\right) - Importo\ risorse\ già\ percepite\ X_i$$

ALLEGATO *B*

*Fac simile di comunicazione degli emolumenti percepiti*

| **NOMINATIVO** | **CODICE FISCALE** | **ANZIANITÀ DI SERVIZIO** (*anni/mesi/giorni*) | **Emolumenti complessivi percepiti** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**23A03494**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «Genesi società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata ispezione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0017715 del 23 gennaio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Preso atto della rinuncia del dott. Ciro Falanga, comunicata con pec del 16 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Genesi società cooperativa sociale», con sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 138 - 00185 Roma (RM) (c.f. 15907271009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Cosentino, nato a Pescara (PE) il 19 febbraio 1972, codice fiscale CSNLCU72B19G482S, e domiciliato in via dei Gracchi n. 130 - 00192 Roma (RM).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

23A03428

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «Il Settimo Gelo società cooperativa sociale», in Aquino e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancato accertamento, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0257615 del 29 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Settimo Gelo società cooperativa sociale» con sede in via Fornace n. 28 - 03031 Aquino (FR) (codice fiscale 02443890609), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Eleonora Caporiccio, nata a Fondi (LT) il 25 marzo 1986, c.f. CPRLNR86C65D662Y, e domiciliata in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 33 - 04022 Fondi (LT).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

**23A03429**

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «Essegi 2012 società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3, dell'art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251649 del 16 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come richiamato dal predetto comma 3, art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Essegi 2012 società cooperativa sociale» con sede in via del Fosso dell'Osa n. 574 - 00132 Roma (RM) (codice fiscale 11947641004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giuseppina Gasparri, nata a

Roma (RM) il 17 aprile 1958, codice fiscale GSPGPP58D57H501A, e domiciliata in via del Pianeta Terra n. 39 - 00144 Roma (RM).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

**23A03430**

---

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «E.R.G. Serramenti società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0364369 del 7 dicembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.R.G. Serramenti società cooperativa» con sede in via Lazazzera n. 21 - 75100 Matera (MT) (codice fiscale 01252170772), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianvito Amendolara, nato a Bari (BA) il 30 marzo 1984, codice fiscale MNDGVT84C30A662B, e domiciliato in via Amendola n. 172/C - 70126 Bari (BA), c/o Sinetwork.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

23A03431

---

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «Diana società cooperativa in liquidazione», in Codogno e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3, dell'art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0017176 del 20 gennaio 2023 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. n. 0026088 del 31 gennaio 2023, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come richiamato dal citato comma 3, art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diana societá cooperativa in liquidazione» con sede in via Felice Cavallotti n. 19 - 26845 Codogno (LO) (codice fiscale 10280290965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Mariani, nato a Milano (MI) il 10 agosto 1977, codice fiscale MRNMRC77M10F205O, e domiciliato in via Giovanni Balilla Magistri n. 2 - 20137 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

23A03432

DECRETO 31 maggio 2023.

**Scioglimento della «Stella società cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251675 del 16 agosto 2022 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. n. 0259175 del 31 agosto 2022, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come richiamato dal citato comma 3, art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella società cooperativa in liquidazione» con sede in corso Trieste, 11 - 70126 Bari (BA) (codice fiscale 07594240728), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Volpini, nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975, codice fiscale VLPSLV75T68D786P, e domiciliata in via Capruzzi, 228 - 70124 Bari (BA).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

*Il direttore generale:* DONATO

**23A03469**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2023.

**Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro).** (Provvedimento n. 132).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 36-*bis*, 36-*terdecies*, del codice;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare il Capo III;

Viste le modifiche alle Linee guida emanate da EIOPA in tema di limiti di un contratto, emanate in data 6 luglio 2022, che si applicano dal 1° gennaio 2023;

Viste le modifiche alle Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione delle riserve tecniche, emanate in data 6 luglio 2022, che si applicano dal 1° gennaio 2023;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Indice



Art. 1.

*Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016*

1. All'art. 2 *(Definizioni),* comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «h-*bis*): "evento binario": evento caratterizzato da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno.».

2. All'art. 4 *(Applicazione coerente delle disposizioni in materia di limiti di un contratto)*, dopo il comma 1 è aggiunto il comma «1-*bis*. Le imprese considerano i limiti di un contratto non come una scadenza, ma come distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non appartengono al contratto. I flussi di cassa relativi a premi e obbligazioni che appartengono al contratto sono proiettati sulla base di ipotesi realistiche. Pertanto la proiezione dei flussi di cassa potrebbe andare oltre una delle date di cui all'art. 18, paragrafo 3, degli Atti delegati.».

3. All'art. 7 *(Scomposizione del contratto)* sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti: «a-*bis*) considera che è possibile scomporre un contratto se e solo se due o più parti del contratto sono equivalenti, in termini di rischio, a due o più contratti che potrebbero essere venduti separatamente. Due contratti sono considerati equivalenti in termini di rischio se non si riscontrano differenze negli aspetti economici in relazione al rischio assicurativo o finanziario sostenuto dall'impresa» e «a-*ter*) fatta salva la lettera a-*bis*), può considerare, come approccio semplificato, di non scomporre il contratto se tutte le parti di un contratto hanno lo stesso limite contrattuale;»

*b)* dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) tratta ciascuna parte in cui il contratto è scomposto come un contratto indipendente.».

4. È abrogato l'art. 8 *(Identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto).*

5. Dopo l'art. 8, abrogato, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto)*. — 1. Ai fini dell'art. 18, comma 5, degli Atti delegati, l'impresa:

*a)* nel determinare se una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;

*b)* considera che una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario tangibile;

*c)* nel determinare se una garanzia finanziaria fornisce un vantaggio finanziario tangibile, considera in che misura l'insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile in assenza della garanzia finanziaria. L'impresa può effettuare la valutazione su base qualitativa o quantitativa;

*d)* nel caso in cui, ai fini del punto *c)*, la valutazione sia qualitativa, considera se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la garanzia finanziaria differisca tangibilmente dalla configurazione senza la garanzia finanziaria;

*e)* nel caso in cui, ai fini del punto *c)*, la valutazione sia quantitativa, calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza la garanzia finanziaria (valore della garanzia finanziaria) sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la garanzia finanziaria, l'impresa ipotizza flussi di cassa pari all'importo che sarebbe pagato se la garanzia finanziaria non esistesse. Per i contratti i cui benefici dipendono dai rendimenti di mercato, l'impresa ipotizza benefici coerenti con la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'art. 36-*ter*, comma 2, del Codice, senza l'aggiustamento per la volatilità e l'aggiustamento di congruità. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la garanzia finanziaria, l'impresa considera nella valutazione qualsiasi forma di benefici garantiti derivanti dalla garanzia finanziaria. Ai fini di tale valutazione è importante prendere in debita considerazione il valore temporale delle opzioni e delle garanzie utilizzando potenziali scenari futuri.

Art. 8-*ter (Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto)*. — 1. Ai fini dell'art. 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa:

*a)* nel determinare se una copertura per un determinato evento incerto che incide negativamente sull'assicurato, sul beneficiario e sugli aventi diritto a prestazioni assicurative (copertura assicurativa) non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;

*b)* considera che una copertura assicurativa ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se tale copertura assicurativa è legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario tangibile;

*c)* nel determinare se una copertura assicurativa fornisce un vantaggio finanziario tangibile, considera in che misura l'insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile in assenza della copertura assicurativa. L'impresa può effettuare la valutazione su base qualitativa o quantitativa;

*d)* nel caso in cui, ai fini del punto *c)*, la valutazione sia qualitativa, considera se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la copertura assicurativa differisce tangibilmente dalla configurazione senza copertura assicurativa;

*e)* nel caso in cui, ai fini del punto *c)*, la valutazione sia quantitativa, calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza copertura assicurativa (valore della copertura assicurativa) sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la copertura assicurativa, l'impresa ipotizza che la copertura assicurativa non esista. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la copertura assicurativa, l'impresa considera tutte le obbligazioni. Ai fini di tale valutazione, è importante, ove rilevante, prendere in debita considerazione potenziali scenari futuri.

Art. 8-*quater (Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria)*. — 1. Ai fini dell'art. 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa mantiene costanti i limiti del contratto per tutta la vita di un contratto. Tuttavia, a causa delle variazioni dell'ambiente esterno di cui all'art. 29 degli Atti delegati e delle modifiche dei termini del contratto, potrebbe essere necessario modificare i limiti del contratto. Pertanto, l'impresa:

*a)* non è tenuta a valutare nuovamente se una copertura assicurativa o una garanzia finanziaria abbia un effetto tangibile a ciascuna data di valutazione. Tuttavia, l'impresa effettua tale riesame se vi è motivo di ritenere che ciò possa portare a una conclusione diversa. In particolare, per valutare i cambiamenti del contesto economico, l'impresa confronta il contesto economico attuale con il contesto economico esistente nel momento in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali limiti del contratto e procede a un riesame solo nel caso in cui tali cambiamenti siano estremi. A tal fine, non sono considerate estreme le modifiche della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'art. 36-*ter*, comma 2, del Codice che risultino meno estreme dello *stress* sui tassi di interesse previsto dalla formula *standard*;

*b)* modifica i limiti del contratto dopo tale riesame solo se il riesame porta a una conclusione chiaramente diversa dalla valutazione effettuata per definire gli attuali limiti del contratto;

*c)* se il riesame dell'effetto tangibile di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria ha portato a una modifica dei limiti contrattuali che ha avuto un impatto significativo sulla valutazione delle riserve tecniche e sulla solvibilità dell'impresa, comunica immediatamente tale modifica all'IVASS. Inoltre, l'impresa considera tale modifica come sostanziale ai sensi dell'art. 312, paragrafo 3, degli Atti delegati e la include nella relazione annuale menzionata in tale articolo, compresa una descrizione dettagliata del riesame e del suo impatto sulla posizione di solvibilità dell'impresa;

*d)* se non ricorrono le circostanze di cui alle lettere da *a)* a *c)*, non cambia la valutazione dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria;

*e)* in ogni caso, non riesamina i limiti contrattuali in relazione ai diversi scenari utilizzati ai fini del calcolo della migliore stima utilizzando metodi di simulazione né in relazione agli scenari di *stress* utilizzati per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.».

6. All'art. 18 *(Aggiustamento dei dati)*, comma 5, la parola «riflessi» è sostituita con la seguente: «riflesse».

7. All'art. 23 *(Condizioni per l'utilizzo di dati esterni)*, comma 2, lettera *c)*, le parole «dovrebbero essere» sono sostituite con la seguente: «sono».

8. All'art. 26 *(Determinazione e valutazione dell'appropriatezza di gruppi di rischi omogenei)*, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* al comma 4, la parola «i» è corretta con la seguente: «ai»;

*b)* al comma 7, le parole «alle autorità di vigilanza» sono sostituite con le seguenti «all'IVASS.».

9. Dopo l'art. 30, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 30-*bis (Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)*. — 1. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto tenendo conto, in particolare, della loro rilevanza e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo.

2. L'impresa valuta la rilevanza tenendo conto di indicatori sia quantitativi che qualitativi e prendendo in considerazione gli eventi binari, gli eventi estremi e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia. L'impresa valuta gli indicatori presi in considerazione nel loro complesso.

Art. 30-*ter (*Governance *della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)*. — 1. L'impresa garantisce che ogni formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto si conformino a un processo convalidato e documentato.

2. L'impresa garantisce che le ipotesi siano elaborate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e che siano adeguate all'uso cui sono destinate.

3. L'impresa approva le ipotesi a livelli gerarchici sufficientemente elevati, a seconda della loro rilevanza, fino a includere l'organo amministrativo, l'organo di controllo o l'alta direzione di cui all'art. 30 del Codice e alle relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

Art. 30-*quater (Comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)*. — 1. L'impresa garantisce che le procedure concernenti le ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la selezione delle ipotesi, cerchino specificamente di ridurre il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione tra tutte le diverse funzioni coinvolte nella definizione di tali ipotesi.

2. L'impresa definisce un processo di *feedback* formale e documentato tra i fornitori e gli utilizzatori del giudizio esperto ove rilevante e delle ipotesi che ne derivano.

3. L'impresa fornisce evidenza, in modo trasparente, dell'incertezza delle ipotesi e della connessa variazione dei risultati finali.

Art. 30-*quinquies (Documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)*. — 1. L'impresa documenta la procedura di formulazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che la procedura risulti trasparente.

2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi adottate e la loro rilevanza, gli esperti che hanno contribuito a formularle, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità delle stesse.

3. L'impresa include le motivazioni a supporto delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, con il livello di dettaglio necessario a rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la selezione delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.

4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Art. 30-*sexies (Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)*. — 1. L'impresa garantisce la convalida della procedura per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.

2. L'impresa garantisce che la procedura e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto, siano documentati.

3. L'impresa traccia le modifiche delle ipotesi rilevanti che derivano da nuove informazioni, analizza e spiega tali modifiche nonché gli scostamenti dei dati reali osservati dalle ipotesi rilevanti.

4. L'impresa, ove ciò sia possibile e opportuno, utilizza strumenti di convalida come gli *stress test* e i *test* di sensitività.

5. L'impresa riesamina le ipotesi adottate, affidandosi a pareri di esperti indipendenti interni o esterni.

6. L'impresa rileva il verificarsi di circostanze in cui le ipotesi risulterebbero non veritiere.».

10. All'art. 31 *(Modellazione dei fattori di rischio biometrici)*, nella rubrica, la parola «Modellazione» è sostituita con la seguente: «Modellizzazione».

11. Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*bis (Spese di gestione degli investimenti)*. — 1. Ai fini del calcolo della migliore stima l'impresa include le spese amministrative e di negoziazione associate agli investimenti necessari per la gestione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

2. In particolare, per i prodotti per i quali i termini e le condizioni del contratto o del regolamento richiedono di identificare gli investimenti associati a un prodotto (ad esempio, i prodotti collegati a fondi e/o a indici, i prodotti gestiti in fondi separati e i prodotti ai quali si applica l'aggiustamento di congruità), l'impresa prende in considerazione tali investimenti.

3. Per prodotti diversi da quelli di cui al comma 2, l'impresa basa la valutazione sulle caratteristiche dei contratti.

4. L'impresa ha facoltà di ricorrere a una semplificazione prendendo in considerazione anche tutte le spese di gestione degli investimenti.

5. I rimborsi delle spese di gestione degli investimenti che il gestore del fondo versa all'impresa sono considerati come flussi di cassa in entrata. Se tali rimborsi sono condivisi con i contraenti o altri soggetti terzi, sono considerati anche i corrispondenti flussi di cassa in uscita.».

12. L'art. 35 *(Ripartizione delle spese generali)* è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Ripartizione delle spese generali)*. — 1. Le spese generali di cui all'art. 31 degli Atti delegati, sono imputate e proiettate in modo realistico, oggettivo e in modo coerente nel tempo in base alle strategie commerciali a lungo termine e alle più recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa. A tal fine l'impresa individua opportuni fattori di spesa e relativi coefficienti di ripartizione.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e dei criteri di imputazione di cui al comma 1, l'impresa considera, al fine di distribuire le spese generali nel tempo, il ricorso alla semplificazione di cui all'allegato 2 quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* l'impresa svolge la propria attività emettendo contratti rinnovabili annualmente;

*b)* i rinnovi sono attribuiti all'attività futura, secondo i limiti del contratto di assicurazione;

*c)* i sinistri si verificano in modo uniforme durante il periodo di copertura.».

13. L'art. 37 *(Proiezione dei flussi di cassa relativi alle spese)*, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. L'impresa tiene conto anche conto anche degli effetti dell'inflazione in coerenza con le ipotesi economiche adottate e con la dipendenza delle spese da altri flussi di cassa del contratto.».

14. Dopo l'art. 41 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 41-*bis (Ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti)*. — 1. Le imprese basano le loro ipotesi relative alla frequenza di esercizio delle opzioni contrattuali:

*a)* su evidenze statistiche ed empiriche, se rappresentative di comportamenti futuri, e

*b)* sul giudizio esperto supportato da solide motivazioni e da una documentazione chiara.

2. La mancanza di dati su scenari estremi non è considerata di per sé un motivo per evitare la modellizzazione del comportamento dinamico e/o dell'interazione del contraente con le future misure di gestione.

Art. 41-*ter (Ipotesi bidirezionali sul comportamento dinamico dei contraenti)*. — 1. Nel formulare le ipotesi sul comportamento dinamico del contraente, l'impresa tiene conto del fatto che la dipendenza dall'evento scatenante e la frequenza di esercizio dell'opzione sono generalmente bidirezionali, vale a dire che sia un aumento che una diminuzione sono considerati in funzione della direzione dell'evento scatenante.

Art. 41-*quater (Opzione di pagamento di premi aggiuntivi o diversi)*. — 1. L'impresa modellizza tutte le opzioni contrattuali pertinenti al momento di proiettare i flussi di cassa, compresa l'opzione di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi da pagare che rientrano nei limiti contrattuali.».

15. Dopo l'art. 42 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 42-*bis (Piano completo delle future misure di gestione)*. — 1. Con riferimento al piano completo delle future misure di gestione di cui all'art. 23, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa garantisce che detto piano, approvato dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dall'alta direzione, di cui all'art. 30 del Codice e alle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS, sia:

*a)* un unico documento contenente tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima; oppure

*b)* più documenti, accompagnati da un inventario, che forniscono chiaramente un quadro completo di tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima.

Art. 42-*ter (Considerazione del* new business *nell'adozione delle future misure di gestione)*. — 1. L'impresa considera l'effetto del *new business* nel definire le future misure di gestione e tiene debitamente in conto delle conseguenze su altre ipotesi correlate. In particolare, il fatto che l'insieme dei flussi di cassa da proiettare, in applicazione dell'art. 18 degli Atti delegati sui limiti del contratto, sia limitato non deve indurre l'impresa a ritenere che le ipotesi si basino solo su questo insieme di flussi di cassa da proiettare senza alcuna influenza del *new business*. Ciò vale in particolare per le ipotesi relative all'allocazione delle attività rischiose, alla gestione del duration gap o all'applicazione di meccanismi di partecipazione agli utili.».

16. All'art. 44 *(Principio di proporzionalità)* sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: «Nella valutazione» sono aggiunte le seguenti: «del principio di» e, dopo la parola «proporzionalità», le parole «del metodo di» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il comma «1-*bis* L'applicazione del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche non comporta uno scostamento significativo del valore delle riserve tecniche dall'importo che l'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente le sue obbligazioni a un'altra impresa.».

17. Dopo l'art. 52 è aggiunto il seguente:

«Art. 52-*bis (Ricorso alla valutazione stocastica)*. — 1. L'impresa utilizza modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventi e sviluppi futuri, in particolare quelli con opzioni e garanzie rilevanti.

2. Nel valutare se sia necessaria una modellizzazione stocastica per cogliere adeguatamente il valore delle opzioni e delle garanzie, l'impresa considera, in particolare ma non solo, i seguenti casi:

*a)* qualsiasi tipo di meccanismo di partecipazione agli utili in cui i benefici futuri dipendono dal rendimento delle attività;

*b)* garanzie finanziarie (ad esempio, tassi tecnici, anche senza meccanismo di partecipazione agli utili), in particolare, ma non solo, se combinate con opzioni (ad esempio opzioni di riscatto) la cui modellizzazione dinamica aumenterebbe il valore attuale dei flussi di cassa in alcuni scenari.».

18. Dopo l'art. 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-*bis (Fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati)*. — 1. Nel valutare se tutti i fattori di rischio pertinenti siano modellizzati rispetto alle disposizioni dell'art. 22, paragrafo 3, e dell'art. 34, paragrafo 5, degli Atti delegati, l'impresa è in grado di dimostrare che la loro modellizzazione riflette adeguatamente la volatilità della sua attività e le fonti significative di volatilità (ad esempio rischi *spread* e *default*).

2. L'impresa utilizza modelli che consentano la modellizzazione dei tassi di interesse negativi.».

19. All'art. 57 *(Prove di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato)*, comma 3, lettera *b)*, la parola «sensibilità» è sostituita con la seguente: «sensitività».

20. All'art. 75 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «l'impresa applica lo stesso metodo attuariale utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'art. 36-*ter* del Codice,»;

*b)* è aggiunto il comma: «1-*bis*. Tutte le altre ipotesi (ad esempio su mortalità, estinzione anticipata o spese) rimangono invariate. Ciò significa che l'impresa applica lo stesso orizzonte di proiezione, le misure di gestione future e le frequenze di esercizio delle opzioni dei contraenti utilizzati nel calcolo della migliore stima senza rettificarli per considerare che non saranno ricevuti premi futuri. Anche se tutte le ipotesi sulle spese dovrebbero rimanere costanti, l'ammontare di alcune spese (ad esempio le spese di acquisizione o di gestione degli investimenti) potrebbe essere indirettamente influenzato.».

21. Dopo l'art. 75 è aggiunto il seguente:

«Art. 75-*bis (Approccio alternativo per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri)*. — 1. L'impresa può calcolare gli utili attesi nei premi futuri come parte del valore attuale degli utili futuri relativi ai premi futuri, nel caso in cui il risultato non si discosti in misura rilevante dal valore che si sarebbe ottenuto dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 75. Questo approccio può essere implementato ricorrendo alla definizione di specifiche formule di calcolo.».

Art. 2.

*Pubblicazione*

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2023

*Il Governatore*
*della Banca d'Italia*
VISCO

**23A03495**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

*Estratto determina IP n. 366 del 31 maggio 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX kautabletten antacidum, 40 kautabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-18739, intestato alla società Opella Healthcare Austria GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A, 29. OG, 1100 Wien, Österreich e prodotto da Sanofi S.r.l. Strada statale 17 km 22 - 67019 Scoppito (AQ) Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 047521048 (in base 10) 1FB78S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 400 mg alluminio ossido idrato 400 mg;

eccipienti: saccarosio polvere con amido, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, menta aroma polvere, saccarina sodica, saccarosio.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

5. Come conservare MAALOX:

conservare a temperatura inferiore a 25°C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l - via dei Frilli n. 25 - Sesto Fiorentino - 50019 (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 047521048.

Classe di rimborsabilità: C - *bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 047521048.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03433**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

*Estratto determina IP n. 375 del 5 giugno 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 1 mg 18 tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 42796/10/31-05-2011, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. Mesogeion 243, 154 51, Neo Psyhiko, Greece e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 043341041 (in base 10) 19BP7K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di lorazepam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio (amberlite IRP-88), magnesio stearato.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

5. Come conservare TAVOR: tenere la confezione ben chiusa.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 043341041.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 043341041.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03434**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di prednisone, «Prednisone Scalepharm».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 130/2023 del 7 giugno 2023*

Procedura europea: DE/H/7021/001;003-004;006-008/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PREDNISONE SCALEPHARM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Scalepharm GmbH con sede e domicilio fiscale in Goerzallee 305 b, 14167 Berlino, Germania.

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645031 (in base 10) 1HC1H7 (in base 32);

«2,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645043 (in base 10) 1HC1HM (in base 32);

«5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645017 (in base 10) 1HC1GT (in base 32);

«5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645029 (in base 10) 1HC1H5 (in base 32);

«10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645056 (in base 10) 1HC1J0 (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645068 (in base 10) 1HC1JD (in base 32);

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645070 (in base 10) 1HC1JG (in base 32);

«25 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645082 (in base 10) 1HC1JU (in base 32);

«30 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645094 (in base 10) 1HC1K6 (in base 32);

«30 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645106 (in base 10) 1HC1KL (in base 32);

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645118 (in base 10) 1HC1KY (in base 32);

«50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 049645120 (in base 10) 1HC1L0 (in base 32).

Principio attivo: prednisone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305 b, 14167 Berlino, Germania.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 febbraio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03435**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

*Estratto determina IP n. 376 del 5 giugno 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 2,5 mg 18 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 42798/10/31-05-2011, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. Mesogeion 243, 154 51, Neo Psyhiko, Greece e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: TAVOR - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341054 (in base 10) 19BP7Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,5 mg di lorazepam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (Avicel PH-101), polacrilin potassio (amberlite IRP-88), magnesio stearato, giallo chinolina (E104) lacca, ossido di ferro giallo (E172).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

5. Come conservare «Tavor»: tenere la confezione ben chiusa

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo e nelle etichette:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni:

descrizione dell'aspetto di «Tavor» e contenuto delle confezioni.

Le compresse di «Tavor» da 2,5 mg sono compresse rotonde, piatte, con i bordi smussati, di colore giallo, con impresso «2.5» su un lato e con un'incisione sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'ADda - (LO): ok.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: TAVOR - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341054.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: TAVOR - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341054.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,

come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03436**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Onilaq»

*Estratto determina IP n. 369 del 31 maggio 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CURANAIL 5% W/V MEDICATED NAIL LACQUER dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 22743/004/001, intestato alla società Galderma International S.A.S. - Tour Europlaza La Défense 4 - 20 Avenue André Prothin - France e prodotto da Laboratoires Galderma, ZI-Montdesir, 74540 Alby-Sur-Cheran, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: CURANAIL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti)

Codice A.I.C.: 050270014 (in base 10) 1HY3TY(in base 32);

Forma farmaceutica: smalto medicato;

Composizione:

Principio attivo: 50 mg/ml (5% p/v) amorolfina;

Eccipienti: copolimero dell'acido metacrilico (Eudragit RL100), triacetina, butile acetato, etile acetato, alcool etilico assoluto.

*Officine di confezionamento secondario*

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 20032 - Cormano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1- 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ONILAQ «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti);

Codice A.I.C.: 050270014;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: ONILAQ «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti);

Codice A.I.C. : 050270014;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'ATP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03467**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum»

*Estratto determina IP n. 368 del 29 maggio 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ENANTYUM 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 20 COMPRIMIDOS dalla SPAGNA con numero di autorizzazione 60928 Codice nazionale 681957-9, intestato alla società Laboratorios Menarini, S.A. Alfons XII, 587 - Badalona (Barcellona) - Spagna e prodotto da Laboratorios Menarini S.A. Alfons XII 587, 08918-Badalona (Barcellona) - Spagna e da A. Menarini Manufacturing Logistics and services Srl, via Campo di pile s/n Loc. Campo di pile - L'Aquila - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta 6 20123 Milano;

Confezione: ENANTYUM «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/Al;

Codice A.I.C.: 050325012 (in base 10) 1HZTJN(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 25 mg di dexketoprofene;

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo distearato, ipromellosa, titanio diossido, glicole propilenico, macrogol 6000.

*Officine di confezionamento secondario*

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ENANTYUM «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AI

Codice A.I.C. : 050325012;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: ENANTYUM «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AI

Codice A.I.C. : 050325012;

OTC — medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03468**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomielon».

Con la determina n. aRM - 109/2023 - 2936 dell'8 giugno 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della INCA-Pharm S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZOMIELON

Confezione A.I.C. n. 048327011;

Descrizione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**23A03499**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 - 14 agosto 2019, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Amarone della Valpolicella»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOCG DEI VINI «AMARONE DELLA VALPOLICELLA»

Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Amarone della Valpolicella», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

Il comma 2 dell'art. 5:

2) Per i vini «Amarone della Valpolicella» Classico e «Amarone della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Amarone della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.

Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010;

è sostituito con il seguente testo:

2) Per i vini «Amarone della Valpolicella» Classico e «Amarone della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve e di vinificazione dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Amarone della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresì acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantità, fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOCG Amarone della Valpolicella Classico e/o alla DOCG Amarone della Valpolicella Valpantena.

Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui al presente comma possono essere effettuate all'interno della zona di cui all'art. 3, comma 1.

Inoltre, sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati nell'ambito territoriale della provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.

I commi 1 e 2 dell'art. 8:

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo della capacità di 9 e 12 litri.

2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite;

sono sostituiti con il seguente testo:

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2) Per la chiusura di dette bottiglie è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a litri 0,250 è consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.

**23A03462**

### Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualità – vini DOP e IGP e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 – 14 agosto 2019, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Recioto della Valpolicella»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOCG DEI VINI «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA»

Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Recioto della Valpolicella», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

Il comma 2 dell'art. 5:

2) Per i vini «Recioto della Valpolicella» Classico e «Recioto della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Recioto della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010;

è sostituito con il seguente testo:

2) Per i vini «Recioto della Valpolicella» Classico e «Recioto della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve e di vinificazione dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Recioto della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresì acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantità, fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOCG Recioto della Valpolicella Classico e/o alla DOCG Recioto della Valpolicella Valpantena.

Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui al presente comma possono essere effettuate all'interno della zona di cui all'art. 3, comma 1.

I commi 1) e 2) dell'art. 8:

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo della capacità di 9 e 12 litri.

2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite;

sono sostituiti con il seguente testo:

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio;

2) Per la chiusura di dette bottiglie è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a litri 0,250 è consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga;

3) Per la chiusura delle bottiglie del vino «Recioto della Valpolicella» spumante sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

23A03463

## Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualità . Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 - 14 agosto 2019, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione dei vini a DOC «Valpolicella»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'articolo 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI «VALPOLICELLA».

Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Valpolicella», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

Il comma 2 dell'art. 5:

2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento;

è sostituito con il seguente testo:

2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresì acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantità, fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOC Valpolicella Classico e/o alla DOC Valpolicella Valpantena.

23A03464

## Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» e «Etschtaler».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler» ed approvato il relativo disciplinare.

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2018, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a DOC «Valdadige» o «Etschtaler»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Provincia autonoma di Trento, su istanza del Consorzio vini del Trentino con sede in Trento, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o «Etschtaler», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento;

è stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MAREMMA TOSCANA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità › Vini DOP e IGP › Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale › Anno 2023 › 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

**23A03465**

**Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» ed approvato il relativo disciplinare.

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 - 14 agosto 2019, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valpolicella Ripasso»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI «VALPOLICELLA RIPASSO»

Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Valpolicella Ripasso», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

il comma 2 dell'art. 5:

2) Per i vini «Valpolicella Ripasso» Classico, «Valpolicella Ripasso» Valpantena, «Valpolicella Ripasso» Classico Superiore e «Valpolicella Ripasso» Valpantena Superiore, le operazioni di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa all'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010).

è sostituito con il seguente testo:

2) Per i vini «Valpolicella Ripasso» Classico, «Valpolicella Ripasso» Valpantena, «Valpolicella Ripasso» Classico Superiore e «Valpolicella Ripasso» Valpantena Superiore, le operazioni di vinificazione e di ripasso dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresì acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantità, fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOC Valpolicella Ripasso Classico e/o alla DOC Valpolicella Ripasso Valpantena e/o alla DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore e/o alla DOC Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore. Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui al presente comma possono essere effettuate all'interno della zona di cui all'art. 3, comma 1.

**23A03466**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Morosina nel Comune di Cartigliano.**

Con decreto n. 156 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2023, n. 1993, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Morosina nel Comune di Cartigliano (VR), identificato al C.T. al foglio 3, particella 600, della superficie di mq 110.

**23A03486**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2023.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0697 |
| Yen | 149,25 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,687 |
| Corona danese | 7,4477 |
| Lira Sterlina | 0,85823 |
| Fiorino ungherese | 370,42 |
| Zloty polacco | 4,541 |
| Nuovo leu romeno | 4,9645 |
| Corona svedese | 11,6455 |
| Franco svizzero | 0,9732 |
| Corona islandese | 149,7 |
| Corona norvegese | 11,967 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 22,252 |
| Dollaro australiano | 1,6407 |
| Real brasiliano | 5,4032 |
| Dollaro canadese | 1,4514 |
| Yuan cinese | 7,6066 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3786 |
| Rupia indonesiana | 15964,76 |
| Shekel israeliano | 3,997 |
| Rupia indiana | 88,207 |
| Won sudcoreano | 1413,23 |
| Peso messicano | 18,8695 |
| Ringgit malese | 4,9351 |
| Dollaro neozelandese | 1,7775 |
| Peso filippino | 60,057 |
| Dollaro di Singapore | 1,4466 |
| Baht tailandese | 37,204 |
| Rand sudafricano | 21,1567 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03487**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2023.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0763 |
| Yen | 149,46 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,657 |
| Corona danese | 7,4488 |
| Lira Sterlina | 0,8593 |
| Fiorino ungherese | 371,36 |
| Zloty polacco | 4,4975 |
| Nuovo leu romeno | 4,9622 |
| Corona svedese | 11,5505 |
| Franco svizzero | 0,9758 |
| Corona islandese | 150,1 |
| Corona norvegese | 11,845 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 22,4742 |
| Dollaro australiano | 1,6248 |
| Real brasiliano | 5,3752 |
| Dollaro canadese | 1,4443 |
| Yuan cinese | 7,6065 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4346 |
| Rupia indonesiana | 15975,82 |
| Shekel israeliano | 4,0311 |
| Rupia indiana | 88,638 |
| Won sudcoreano | 1401,66 |
| Peso messicano | 18,8527 |
| Ringgit malese | 4,9268 |
| Dollaro neozelandese | 1,7652 |
| Peso filippino | 60,132 |
| Dollaro di Singapore | 1,4474 |
| Baht tailandese | 37,251 |
| Rand sudafricano | 20,9461 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03488**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2023.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,069 |
| Yen | 149,96 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,573 |
| Corona danese | 7,4484 |
| Lira Sterlina | 0,86323 |
| Fiorino ungherese | 369,28 |
| Zloty polacco | 4,4735 |
| Nuovo leu romeno | 4,9653 |
| Corona svedese | 11,642 |
| Franco svizzero | 0,9732 |
| Corona islandese | 150,9 |
| Corona norvegese | 11,8275 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 22,6964 |
| Dollaro australiano | 1,6219 |
| Real brasiliano | 5,2959 |
| Dollaro canadese | 1,4367 |
| Yuan cinese | 7,6062 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3787 |
| Rupia indonesiana | 15896,16 |
| Shekel israeliano | 3,9996 |
| Rupia indiana | 88,3255 |
| Won sudcoreano | 1396,49 |
| Peso messicano | 18,7675 |
| Ringgit malese | 4,8933 |
| Dollaro neozelandese | 1,7662 |
| Peso filippino | 60,067 |
| Dollaro di Singapore | 1,4451 |
| Baht tailandese | 37,287 |
| Rand sudafricano | 20,6855 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03489**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2023.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0683 |
| Yen | 149,09 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,52 |
| Corona danese | 7,4494 |
| Lira Sterlina | 0,86103 |
| Fiorino ungherese | 368,63 |
| Zloty polacco | 4,4915 |
| Nuovo leu romeno | 4,9592 |
| Corona svedese | 11,6215 |
| Franco svizzero | 0,9698 |
| Corona islandese | 151,1 |
| Corona norvegese | 11,8775 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 22,9762 |
| Dollaro australiano | 1,6038 |
| Real brasiliano | 5,2538 |
| Dollaro canadese | 1,4342 |
| Yuan cinese | 7,604 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3777 |
| Rupia indonesiana | 15891,22 |
| Shekel israeliano | 3,9529 |
| Rupia indiana | 88,2295 |
| Won sudcoreano | 1388,93 |
| Peso messicano | 18,6436 |
| Ringgit malese | 4,9222 |
| Dollaro neozelandese | 1,7579 |
| Peso filippino | 60,064 |
| Dollaro di Singapore | 1,4411 |
| Baht tailandese | 37,161 |
| Rand sudafricano | 20,5593 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03490**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 giugno 2023.**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0717 |
| Yen | 149,42 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,625 |
| Corona danese | 7,4494 |
| Lira Sterlina | 0,8597 |
| Fiorino ungherese | 368,73 |
| Zloty polacco | 4,4695 |
| Nuovo leu romeno | 4,9586 |
| Corona svedese | 11,6255 |
| Franco svizzero | 0,9704 |
| Corona islandese | 150,5 |
| Corona norvegese | 11,7975 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 24,7925 |
| Dollaro australiano | 1,6004 |
| Real brasiliano | 5,2607 |
| Dollaro canadese | 1,4351 |
| Yuan cinese | 7,6235 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4029 |
| Rupia indonesiana | 15901,74 |
| Shekel israeliano | 3,9145 |
| Rupia indiana | 88,416 |
| Won sudcoreano | 1394,04 |
| Peso messicano | 18,6078 |
| Ringgit malese | 4,9271 |
| Dollaro neozelandese | 1,764 |
| Peso filippino | 60,002 |
| Dollaro di Singapore | 1,4432 |
| Baht tailandese | 37,231 |
| Rand sudafricano | 20,3986 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03491**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 giugno 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0737 |
| Yen | 149,98 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,625 |
| Corona danese | 7,4498 |
| Lira Sterlina | 0,86113 |
| Fiorino ungherese | 368,65 |
| Zloty polacco | 4,4788 |
| Nuovo leu romeno | 4,953 |
| Corona svedese | 11,648 |
| Franco svizzero | 0,9751 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 11,758 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,0875 |
| Dollaro australiano | 1,6061 |
| Real brasiliano | 5,2866 |
| Dollaro canadese | 1,4342 |
| Yuan cinese | 7,6541 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4126 |
| Rupia indonesiana | 15979,46 |
| Shekel israeliano | 3,9336 |
| Rupia indiana | 88,617 |
| Won sudcoreano | 1399,86 |
| Peso messicano | 18,6188 |
| Ringgit malese | 4,9589 |
| Dollaro neozelandese | 1,7696 |
| Peso filippino | 60,228 |
| Dollaro di Singapore | 1,446 |
| Baht tailandese | 37,408 |
| Rand sudafricano | 20,3284 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03492**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 giugno 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,078 |
| Yen | 150,24 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,666 |
| Corona danese | 7,4505 |
| Lira Sterlina | 0,85795 |
| Fiorino ungherese | 368,73 |
| Zloty polacco | 4,4605 |
| Nuovo leu romeno | 4,9566 |
| Corona svedese | 11,673 |
| Franco svizzero | 0,9716 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 11,612 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,1244 |
| Dollaro australiano | 1,6023 |
| Real brasiliano | 5,2965 |
| Dollaro canadese | 1,4362 |
| Yuan cinese | 7,6839 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4493 |
| Rupia indonesiana | 15996,72 |
| Shekel israeliano | 3,8816 |
| Rupia indiana | 88,89 |
| Won sudcoreano | 1391,11 |
| Peso messicano | 18,7356 |
| Ringgit malese | 4,9739 |
| Dollaro neozelandese | 1,7627 |
| Peso filippino | 60,426 |
| Dollaro di Singapore | 1,448 |
| Baht tailandese | 37,277 |
| Rand sudafricano | 20,1806 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03493**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9/22/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005622/COM-L-204 del 15 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/22/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022, concernente modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza.

**23A03496**

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 64 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005629/AVV-L-191 del 15 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 64, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 2 febbraio 2023, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2023, ai sensi degli articoli 17, 21, 24, 47, 60 e 61, del regolamento unico della previdenza forense.

**23A03497**

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 21 settembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005624/PLUR-L-74 del 15 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 21 settembre 2022, concernente l'adozione del regolamento per la gestione del patrimonio.

**23A03498**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 19 aprile 2023 recante: «Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2024 recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/204 dello strumento dei contratti di sviluppo.», del Ministero delle imprese e del made in Italy.** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 139 del 16 giugno 2023).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre *2014* recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/*2014* dello strumento dei contratti di sviluppo.».

**23A03636**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-142) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | |
|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | |
|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.